

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1953

(5^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (56) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58
CADORNA, <i>relatore</i>	48, 49, 55, 56, 59
CALDERA	49
JANNUZZI	49, 51
MESSE	59
PALERMO	48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59
RAVAGNAN	51
TADDEI	47, 48, 57
VACCARO	57

Per la morte del senatore Ferdinando Martini:

PRESIDENTE	45
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	45

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Giovine, De Luca Angelo, Jannuzzi, Messe, Morandi, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Smith, Taddei e Vaccaro.

A norma dell'articolo 18 del Regolamento, i senatori Colombi, Farina e Secchia, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Asaro, Ravagnan e Fantuzzi.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, partecipa alla riunione il senatore Rogadeo. Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Granzotto Basso.

Per la morte del senatore Ferdinando Martini.

PRESIDENTE. Dopo le alte parole or ora pronunciate in Aula dal Presidente del Senato per la commemorazione del collega ed amico senatore Martini, poco resta da dire a me, Presidente della 4^a Commissione. Non posso, tuttavia, non ricordare in questa sede, il nostro Collega scomparso, perchè è ancora alitante e viva qui la sua presenza, sempre profondamente umano, galantuomo, cittadino esemplare e valoroso soldato, il senatore Martini ha servito il Paese in pace e in guerra con onore, con dignità e con coscienza.

Ho inviato alla famiglia l'espressione del cordoglio della Commissione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi associo alle nobili parole che sono state pronunciate dal Presidente per commemorare il senatore Martini, la cui memoria rimarrà indelebile nel nostro cuore, perchè Egli fu un servitore fedelissimo della Patria.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Continuiamo l'esame degli articoli:

TITOLO VI.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO RIGUARDANTI GLI UFFICIALI CHE CESSANO DAL SERVIZIO PERMANENTE

Art. 67.

All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'indennità speciale spettante ai sensi dell'articolo 68, la seguente indennità annua lorda, non reversibile:

subalterni	L.	20.000
capitani e gradi corrispondenti	»	25.000
maggiori e gradi corrispondenti	»	30.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti	»	35.000
colonnelli e gradi corrispondenti	»	45.000
generali di brigata e gradi corrispondenti	»	60.000
generali di divisione e gradi corrispondenti	»	70.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti	»	80.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata		90.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora l'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, dell'indennità speciale e dell'indennità di ausiliaria superi il totale degli assegni spettanti, a titolo di stipendio, di indennità militare e di carovita, e per gli ufficiali dell'Aeronautica anche a titolo di indennità di volo, all'ufficiale celibe in ser-

vizio permanente dello stesso ruolo e di grado eguale a quello rivestito dall'ufficiale in ausiliaria all'atto della cessazione dal servizio permanente, l'indennità di ausiliaria è ridotta fino a far corrispondere l'ammontare stesso al totale suddetto.

BOSCO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Prego il Presidente di dare lettura anche dell'articolo 68.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 68:

Art. 68.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente ed è collocato:

nell'ausiliaria per età o in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento;

nella riserva o in congedo assoluto ai sensi dell'articolo 35 o per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio;

compete, per un periodo di otto anni dalla cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza e all'eventuale indennità di ausiliaria prevista dall'articolo 67, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

subalterni	L.	40.000
capitani e gradi corrispondenti		50.000
maggiori e gradi corrispondenti		60.000
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti		70.000
colonnelli e gradi corrispondenti		90.000
generali di brigata e gradi corrispondenti		120.000
generali di divisione e gradi corrispondenti		140.000
generali di corpo di armata e gradi corrispondenti		160.000
generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti, designati d'armata		180.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dall'ufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente.

Qualora allo scadere del periodo di otto anni l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete anche all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto, che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 38, in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per l'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 38 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni: essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano altresì all'ufficiale collocato in ausiliaria dal servizio permanente che, richiamato in servizio sia successivamente collocato nella riserva o in congedo assoluto per una delle cause indicate al primo comma dell'articolo 38.

All'ufficiale, che cessa dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento e che ai sensi del primo comma dell'articolo 46, è collocato nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento è corrisposta per una volta tanto un'indennità pari a tanti ottavi dell'indennità stabilita nel presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Faccio presente che il Ministero della difesa, in relazione ai voti già espressi nel corso della discussione del presente disegno di legge in questa Commissione, sta facendo dei passi presso il Ministero del tesoro per cercare di venire incontro nella maggior misura possibile alle esigenze prospettate. Pregherei, quindi, di rinviare la discussione di questi due articoli in attesa della risposta definitiva del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'esame degli articoli 67 e 68 è accantonato.

Art. 69.

Il periodo di permanenza in ausiliaria, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se l'ufficiale non sia stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non è invece computato come servizio effettivo il periodo di tempo durante il quale l'ufficiale abbia prestato altro servizio utile agli effetti della pensione.

Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrate tesoro viene operata in ragione del sei per cento, sarà liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che l'ufficiale medesimo sia stato richiamato per almeno un anno, nel qual caso il nuovo trattamento di quiescenza sarà liquidato sulla base degli ultimi assegni pensionabili percepiti durante il richiamo.

Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità ai sensi dell'articolo 41 o a domanda ai sensi dell'articolo 43, il periodo di permanenza in ausiliaria agli effetti del primo comma del presente articolo è ridotto alla metà.

TADDEI. Durante l'ultima guerra si è verificata fra gli ufficiali una forte sperequazione nei riguardi del trattamento di quiescenza all'atto del ricollocamento in congedo, e ciò a svantaggio dei mutilati vero o cui la Nazione deve avere la massima riconoscenza. Gli ufficiali mutilati iscritti nella riserva, per quanto abbiano cessato dall'appartenere al servizio permanente, in base all'articolo 39 di questo stesso disegno di legge, se non sono stati assegnati a Comandi territoriali di difesa di zona o a Tribunali militari, non hanno avuto diritto alla riliquidazione della pensione in base al grado ricoperto durante il periodo in questione, come è avvenuto per le altre categorie. Invece, è stata assunta per loro quale pensione base quella percepita ai gradi in cui furono collocati a riposo. In sostanza, per determinati ufficiali che prestarono servizio presso i Tribunali militari si è ottenuta la riliquida-

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

zione della pensione; per altri, invece, che prestavano servizio presso comandi territoriali ciò non ebbe a verificarsi.

Si chiede, quindi, parità di trattamento nei riguardi della riliquidazione della pensione concessa agli ufficiali mandati in congedo e richiamati in servizio.

Proporrei, pertanto, di inserire il seguente emendamento aggiuntivo in fine al secondo comma dell'articolo 69:

« Uguale trattamento è applicabile agli ufficiali di cui all'articolo 39, primo comma, che siano stati collocati nella riserva od in congedo assoluto e che, comunque, siano stati richiamati in servizio, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema impostato dal senatore Taddei è tra quelli da prendere in considerazione, ma non in questa sede. Presentemente stiamo esaminando un articolo che riguarda l'indennità di ausiliaria, ed in relazione alla indennità di ausiliaria, cui si riferisce l'intero titolo al quale appartiene l'articolo 69, abbiamo disciplinato anche la liquidazione della pensione. Il caso prospettato dal senatore Taddei è quello di un ufficiale nei cui confronti, in virtù di un avvenuto richiamo, debba essere regolato il problema della pensione. Ma il problema della pensione nell'articolo 69 è limitato unicamente al settore degli ufficiali collocati in ausiliaria, mentre la questione sollevata dal senatore Taddei si riferisce in generale al trattamento degli ufficiali.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore, in linea pregiudiziale, se egli ritiene che l'emendamento presentato dal senatore Taddei sia attinente all'articolo 69.

CADORNA, *relatore*. Ritengo che, tutt'al più, l'emendamento del senatore Taddei possa trovare posto nelle disposizioni finali, là dove si parla delle eventualità di richiamo.

TADDEI. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 69 di cui è stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo, ora, al titolo VII: « Perdita del grado ».

PALERMO. Dovendo proporre degli emendamenti, prego che la discussione sull'articolo 70 avvenga punto per punto.

PRESIDENTE. Do lettura del primo punto dell'articolo 70:

Art. 70.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie.

Non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto l'età oltre la quale cessa ogni obbligo di servizio previsto per i militari di truppa, salvo i casi ammessi per legge o di speciale autorizzazione del Presidente della Repubblica.

L'ufficiale provvisto di pensione vitalizia per servizio militare non può dimettersi dal grado finchè conservi l'idoneità al servizio della riserva, o non abbia raggiunto il limite di età stabilito per detto servizio.

L'accettazione delle dimissioni dal grado è irrevocabile.

La facoltà di dimettersi dal grado è sospesa dal giorno in cui è indetta la mobilitazione totale o parziale;

(È approvato).

Do lettura del secondo punto:

2) dimissioni di autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

d) per decisione del Ministro, sentito parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicu-

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

rezza personali prevedute dall'articolo 215 del Codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto codice, la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso.

PALERMO. Il numero 2) dell'articolo si riferisce alle dimissioni di autorità. Il Ministro, dopo aver sentito i vari organi responsabili, di autorità può dimettere l'ufficiale. I casi sono quelli contemplati nelle varie lettere del numero 2. Io non ho nulla da dire per quanto riguarda la facoltà del Ministro di dimettere di autorità l'ufficiale per interdizione civile, per inabilitazione civile, per irreperibilità accertata, ovvero per quanto contemplato nella lettera d).

Richiamo, invece, l'attenzione dei colleghi sulla lettera c) che prevede le dimissioni di autorità « per attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale ». In uno Stato democratico non possiamo ammettere una distinzione di attività sociali; dal momento, infatti, che la Costituzione nel suo primo articolo stabilisce che l'Italia è una Repubblica democratica basata sul lavoro, accettando la presente disposizione, noi verremmo a violare la Costituzione stessa. Che cosa si vuole intendere con attività sociali incompatibili con lo stato di ufficiale? Prendete il caso di un ufficiale di complemento che, in guerra o in pace, abbia compiuto lodevolmente il suo servizio. Tornato a casa, si trova senza una occupazione che gli consenta di dar da mangiare a sé e alla sua famiglia. Se per far fronte alle esigenze della vita fosse costretto a svolgere un lavoro umile, magari quello di scaricatore di porto, il Ministro, ritenendo questa attività sociale incompatibile con lo stato di ufficiale, potrebbe forse dimmetterlo di autorità? Ho voluto prospettare il caso limite dell'ufficiale che fosse costretto ad adattarsi alle più umili forme di lavoro, ma pensate a quali

arbitri questo comma potrebbe dar luogo! Noi non possiamo assolutamente riconoscere al Ministro il diritto di dimettere un ufficiale, se per caso costui sia costretto ad un lavoro anche umile.

Se, poi, per attività sociale non si volesse intendere l'attività di lavoro, non comprendo il significato della lettera c). Sono, quindi, favorevole alla sua soppressione.

PRESIDENTE. Per attività sociale non si vuole intendere il lavoro, per quanto umile possa essere.

Sarebbe, quindi, più opportuno dire: « per attività sociale moralmente censurabile ».

CALDERA. Mi sembra che la formulazione proposta dal Presidente sia rispondente al caso, perchè consente di spaziare nei giusti limiti sull'attività di un individuo.

CADORNA, *relatore*. Osservo che qui siamo nel campo dei provvedimenti amministrativi e non dei provvedimenti disciplinari. Se l'ufficiale svolge un'attività moralmente deplorabile si dovrà ricorrere al provvedimento disciplinare, e non a quello amministrativo. Con la disposizione dell'articolo 70 si vuole, invece, prevedere il caso di una occupazione non compatibile con lo stato di ufficiale.

PALERMO. Noi vogliamo fare una legge che tuteli gli interessi delle Forze armate, ma che tuteli, nello stesso tempo, gli interessi degli ufficiali. Quanto dice il collega Cadorna è esatto. Se noi, infatti, dicessimo: « attività moralmente deplorabile » è indubbio che occorre che qualcuno dia un giudizio sulla « moralità » dell'attività; e al riguardo, pertanto, dovrà intervenire il Consiglio di disciplina. Potremmo forse dire: « attività morali incompatibili con lo stato di ufficiale », intendendo con tale espressione quelle attività che sono ai margini del Codice penale.

JANNUZZI. A me pare che per conferire un carattere restrittivo a questa norma, noi invece stiamo allargando le maglie. « Attività morale », infatti, è una dizione che non sottoscriverei. Se noi, d'altro canto, dicessimo « attività moralmente riprovevole », entre-

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

remmo in un campo oltremodo vasto: l'attività moralmente incompatibile o riprovevole deve essere considerata in funzione dello stato di ufficiale, non in funzione della qualità di cittadino. Nel caso presente, si tratta di provvedimento amministrativo, e ci si vuole riferire all'eventualità di chi svolga un'attività incompatibile con lo stato di ufficiale, cioè con la condizione stessa che si vuol tutelare. Non vorrei che per restringere il campo di applicabilità della norma si ottenesse l'effetto inverso, cioè si finisse per far rientrare nel criterio di discrezionalità del Ministro vari casi che più propria sede trovano nel campo del procedimento disciplinare. Credo, quindi, che si potrebbe ovviare alle varie preoccupazioni testè prospettate adottando la seguente dizione: « per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale ».

PALERMO. Sono d'accordo sulla formulazione proposta dal senatore Jannuzzi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei anzitutto ufficialmente confermare che il Ministro non ha mai applicato la presente norma a casi di impieghi umili, ma non immorali da parte di ufficiali in congedo; e ciò anche in omaggio al primo articolo della Costituzione.

Un'attività lavorativa non è mai disonorante e, quindi, non può mai essere considerata causa di perdita del grado. La particolare disposizione, di cui all'articolo 70, è stata applicata in un solo caso, nei riguardi di un ex-ufficiale coinvolto nella tenuta di una casa di tolleranza.

Quindi, il Governo non ha nessuna difficoltà a mutare la dizione della norma, riferendola ad attività moralmente incompatibili con lo stato di ufficiale.

PALERMO. Resti, pertanto, ben chiaro che nessuna attività politica può essere colpita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti il seguente emendamento sostitutivo della lettera c): « c) per attività moralmente incompatibile con lo stato di ufficiale ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il punto 2) come risulta dopo la modifica apportata.

(È approvato).

Do lettura del terzo punto:

« 3) cancellazione dai ruoli:

a) per perdita della cittadinanza;

b) per assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui l'ufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella Forza armata di appartenenza;

c) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate degli Stati esteri ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto punto:

« 4) rimozione: per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina ».

PALERMO. Chiedo che venga rinviata la discussione del punto 4). Infatti, esso presuppone un regolamento di disciplina; e quindi va accantonato, come già abbiamo sospeso la discussione di altre norme che si riferivano al regolamento di disciplina; a meno che non si voglia limitare l'efficacia del punto 4) unicamente agli ufficiali in servizio; in tal caso, con questa restrizione, non avrei alcuna difficoltà ad accettare la disposizione così come è formulata.

Non comprendo, d'altronde, che cosa significhi violazione del giuramento da parte di un ufficiale in congedo; al contrario, l'ufficiale in servizio è tenuto a rispettare il giuramento e il regolamento di disciplina.

PRESIDENTE. Facciamo il caso di un ufficiale di complemento, il quale, durante il servizio, viene denunciato al Tribunale militare; prima, però, che inizi il procedimento a suo carico, egli compie il periodo di ferma. L'ufficiale viene posto in congedo; proces-

sato, è assolto per insufficienza di prove, cioè non con formula piena. In questo caso egli può ancora essere deferito al consiglio di disciplina. Tutto ciò è consequenziale. Ecco perchè vogliamo provvedere il Ministero di uno strumento disciplinare di stato che possa colpire l'ufficiale in congedo.

PALERMO. Il caso prospettato dal Presidente è di ben diversa portata. Nell'articolo in esame, invece, ci si riferisce solamente ai casi di violazione di giuramento o a motivi disciplinari.

JANNUZZI. Il punto 4) dell'articolo 70, senatore Palermo, è in relazione alla lettera c) dell'articolo 73, che prevede la perdita del grado per rimozione, ed è altresì in relazione all'articolo 74 in cui vengono fissate le caratteristiche dell'inchiesta formale.

Indubbiamente, nemmeno il senatore Palermo sarà contrario alla sanzione della rimozione del grado in conseguenza della violazione del giuramento. L'onorevole Palermo, mi sembra, domanda, infatti, di sapere in che cosa consista la violazione del giuramento. Ora noi in una legge non possiamo introdurre una lunga casistica e non possiamo che rimetterci ad organi, quali il Consiglio di disciplina, che esercitano le loro funzioni con tutte le garanzie giurisdizionali per definire in concreto in quale caso si sia verificata la violazione di giuramento. Sicchè l'ufficiale avrà la possibilità, una volta sottoposto a procedimento disciplinare, di salvaguardare le proprie eventuali buone ragioni.

RAVAGNAN. Il punto 4) di questo articolo, come anche altri articoli, si riferisce sia agli ufficiali in servizio permanente effettivo, sia agli ufficiali in congedo. Ciò significa che questi ultimi sono sottoposti al regolamento di disciplina. Domandiamo, allora, per quale ragione un cittadino, che si trovi nella posizione di ufficiale in congedo, debba osservare lo stesso regolamento di disciplina di un ufficiale in servizio permanente effettivo.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. In altra sede, il senatore Palermo ammise che l'ufficiale in congedo potesse essere sotto-

posto alle speciali norme del regolamento di disciplina, a condizione che queste derivassero la loro forza dall'autorità legislativa, e non già dal potere discrezionale dell'esecutivo. Ammessa in pura ipotesi come valida tale riserva, in questa sede egli ripropone, in sostanza, le medesime osservazioni da lui prospettate già altra volta. Ora se noi decidessimo (anche questa è una pura ipotesi) di consentire alla riserva del senatore Palermo sull'articolo 49, essa sarebbe determinante anche per il punto 4) dell'articolo 70 in tema di rimozione per violazione di regolamento o per altri motivi disciplinari, previo conforme giudizio di un Consiglio di disciplina. Cadono, allora, i rilievi che il senatore Palermo oggi propone. Egli, infatti, non si preoccupa tanto dell'esistenza di norme disciplinari anche per gli ufficiali in congedo, quanto del fatto che queste norme possano essere emanate a discrezione del potere esecutivo, e non attraverso disposizioni di legge. In sede di articolo 49, quindi, deve essere affrontata la discussione che concerne questo punto, e non ora.

PALERMO. Dopo le spiegazioni fornite dal senatore Bosco, penso che potrei convenire con l'onorevole Sottosegretario. Sono d'accordo che l'ufficiale in congedo deve rispettare alcune obblighi, che si concretano precipuamente nella notifica dell'indirizzo e degli eventuali cambiamenti di domicilio, nell'accettazione delle cartoline dell'autorità militare e nella presentazione alle visite di controllo. Questi sono, secondo noi, i tre obblighi che essenzialmente legano in ogni momento l'ufficiale all'Esercito, poichè è logico che il cittadino, il quale ha ancora obblighi militari, pur essendo in congedo illimitato, debba essere sempre a disposizione dell'autorità militare nei momenti in cui l'autorità militare ne abbia bisogno. Ma è necessario stabilire, magari con legge, chiaramente tali obblighi, perchè non sorgano equivoci nella esecuzione e nell'interpretazione. L'obbligo del cittadino è di essere a disposizione dell'autorità militare nei momenti in cui il Paese ha bisogno di lui.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Senatore Palermo, lei è avvocato, e quindi giurista: come le sembra possibile che possiamo trasferire in una legge norme regolamentari?

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

PALERMO. In questo caso si tratta di obblighi di legge. Onorevole Bosco, stiamo discutendo il presente provvedimento, pur essendo sicuri che esso domani dovrà avere l'approvazione degli americani (*proteste dal centro*). Scusate, onorevoli colleghi, ma basta leggere il comunicato della Comunità di difesa europea: lo stato degli ufficiali, il reclutamento e l'avanzamento dovrà essere stabilito da un Commissario internazionale; ed è una disposizione vergognosa! (*Proteste dal centro*).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non usciamo dal seminato. Io avevo rilevato, senatore Palermo, che in sede di articolo 49 saranno risolte le sue preoccupazioni in ordine al punto 4) dell'articolo 70. Ma se preferisce, potremmo discutere congiuntamente il punto 4) dell'articolo 70 e l'articolo 49.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni resta stabilito che il punto 4) dell'articolo 70 è accantonato per essere discusso insieme con l'articolo 49.

(Così rimane stabilito).

Passiamo ora al punto 5):

« 5) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai numeri 2° e 5° del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questo numero.

(È approvato).

Faccio osservare che, essendo stato sospeso l'esame del punto 1), anche l'approvazione dell'articolo 70 rimane sospesa.

Art. 71.

La perdita del grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

La perdita del grado decorre:

dalla data del decreto nei casi di cui ai numeri 1, 2, lettere b), c) e d), 3, lettera a), e 4 dell'articolo 70;

dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi indicati ai numeri 2, lettera a), e 5 dell'articolo 70;

dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al numero 3, lettere b) e c) dello stesso articolo 70.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 34, la perdita del grado per le cause indicate ai numeri 4 e 5 del predetto articolo 70 decorre dalla data in cui l'ufficiale ha cessato dal servizio permanente.

(È approvato).

Art. 72.

Può essere reintegrato nel grado:

1) a domanda l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al numero 2, lettere a), b) e c) e numero 3, lettera a) dell'articolo 70, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2) a domanda o d'ufficio, l'ufficiale delle categorie in congedo cancellato dai ruoli ai sensi del numero 3, lettera b) dell'articolo 70, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa di quella di provenienza o alla Guardia di finanza o al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza o al Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

3) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del numero 4 dell'articolo 70, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per l'ufficiale che, per atti di valore personale compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. L'ufficiale che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporta di diritto la

perdita del grado, la reintegrazione non può aver luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4) a domanda, e previo parere favorevole del Tribunale supremo militare, l'ufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del numero 5 dell'articolo 70, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita del grado ai sensi della lettera a) di detto numero 5, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado dell'ufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione dell'ufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(È approvato).

TITOLO VIII DISCIPLINA

CAPO I.

Sanzioni disciplinari di stato.

Art. 73.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 30;

b) la sospensione disciplinare dalla funzione del grado, prevista dall'articolo 52;

c) la perdita del grado per rimozione di cui al numero 4 dell'articolo 70.

(È approvato).

CAPO II.

Procedimento disciplinare.

Sezione I. — Inchiesta formale.

Art. 74.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale l'ufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 73.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

L'inchiesta formale viene esperita secondo le norme stabilite nel regolamento.

PALERMO. Senza dubbio l'inchiesta formale si riferisce agli ufficiali in servizio permanente effettivo.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il punto fu già chiarito in Aula, proprio in seguito ad un suo intervento, onorevole Palermo, quando si discusse questo disegno di legge nella trascorsa legislatura.

PALERMO. Vorrei che anche il presente articolo fosse sospeso in attesa che si decida dell'articolo 49.

PRESIDENTE. Vi sono due tipi di sanzioni disciplinari: le une sono irrogate personalmente dal comandante di una unità, e risolvono immediatamente la violazione disciplinare; le altre sono regolate da leggi, le così dette sanzioni disciplinari di stato, ed hanno conseguenze nei rapporti di pubblico impiego e nel grado. Queste sanzioni sono applicate a mezzo di un procedimento stabilito per legge, che prevede la tutela dei diritti dell'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare, accostandosi alquanto alle leggi processuali penali. Necessariamente a questa forma di disciplina deve essere sottoposto anche l'ufficiale in congedo, se egli abbia compiuto violazione di obblighi che era tenuto ad osservare. Ciò avviene in tutte le Forze armate del mondo: altrimenti si precostituirebbe l'ipotesi di un obbligo senza correlative sanzioni per i trasgressori.

PALERMO. Ma l'ufficiale in congedo, e soprattutto l'ufficiale di complemento, non può essere legato al regolamento di disciplina. Non posso accettare il principio che per una violazione al regolamento di disciplina l'ufficiale in congedo possa venire sottoposto alla inchiesta formale; non posso accettarlo almeno fino a quando non stabiliamo entro quali limiti l'ufficiale in congedo dovrà essere tenuto all'osservanza del regolamento stesso.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono del parere che l'ufficiale in congedo non

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

debba essere sottoposto alle punizioni riferentisi alla vera disciplina militare, ma a quelle attinenti alla disciplina di stato.

PALERMO. Concordo con il parere espresso dal Sottosegretario, tuttavia ritengo che la disciplina di stato non abbia a che fare col regolamento.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Palermo parte dal concetto che l'intero regolamento di disciplina si applichi agli ufficiali in congedo. Invece, il regolamento di disciplina stabilisce alcuni obblighi a carico degli ufficiali in servizio permanente effettivo, altri per gli ufficiali in congedo illimitato, che hanno più tenue legame con le Forze armate.

Ora, il punto sul quale maggiormente, in questa e nella precedente legislatura, si è battuto il senatore Palermo, può essere prospettato nella seguente maniera: egli non ha negato che anche l'ufficiale in congedo illimitato possa essere soggetto ad alcune norme del regolamento di disciplina, ma è decisamente contrario che il regolamento stesso possa essere modificato ad arbitrio del Ministro. Io gli ho mostrato un estratto delle norme in vigore contenente gli obblighi per gli ufficiali in congedo illimitato ed egli ha riconosciuto che si tratta di norme pienamente legittime riguardanti un controllo di ordinaria amministrazione. Ma egli ha espresso il timore che le norme regolamentari possano essere modificate dal potere esecutivo in senso peggiorativo e tale da stabilire degli obblighi incompatibili con la Costituzione e con lo spirito democratico. Tale è la preoccupazione del senatore Palermo.

Ecco perchè io penso che, se fosse chiarito l'articolo 49, che è la base di tutte le norme che stiamo esaminando, nel senso di stabilire che l'ufficiale in congedo illimitato è soggetto soltanto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e non più alle norme regolamentari, revocabili o modificabili da parte del potere esecutivo, la preoccupazione del senatore Palermo dovrebbe cadere.

PALERMO. Ma è possibile, dal punto di vista tecnico, giuridico e politico, per non dire costituzionale, che un regolamento venga fatto dal Ministro ?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non si può togliere al Ministro la potestà di emanare disposizioni in materia disciplinare; ciò non toglie, però, che i precetti, da cui discendono tali disposizioni, debbano essere stabiliti con legge. Quindi, se vi è una norma che lede la libertà del cittadino, quale l'obbligo di notificazione del mutamento di domicilio, o l'obbligo di presentarsi alla chiamata di controllo, tale norma deve trarre il suo fondamento da disposizioni di legge; in tal caso il regolamento può stabilire unicamente modalità di applicazione.

Ora, se l'articolo 49, il quale, invece, parla di « disposizioni di legge riflettenti il grado » e di « norme disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti », può far sorgere nell'onorevole Palermo il dubbio che si tratti, in tali norme disciplinari, di qualcosa di contrastante alle disposizioni di legge, qualcosa, cioè, che non promana dalla volontà del Parlamento, si potrebbe modificare l'articolo nel senso di dire che l'ufficiale in congedo è soggetto soltanto alle disposizioni di legge (quindi non di regolamento) riflettenti il grado, la disciplina e il controllo delle Forze armate in congedo.

PALERMO. In linea di massima mi sembra che l'impostazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario sia pertinente dal punto di vista giuridico ed anche, vorrei dire, dal punto di vista costituzionale.

Tuttavia, *ad abundantiam*, vorrei osservare che, giacchè l'onorevole Sottosegretario riconosce la necessità di togliere di mezzo il richiamo al regolamento e di parlare di disposizioni di legge anche in materia disciplinare, sarebbe bene stabilire senz'altro quali sono questi obblighi.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi sembra possibile fare quanto suggerisce il senatore Palermo dato che una determinazione aprioristica di tutte le ipotesi non sarebbe nè facile nè opportuna. Tuttavia, sarà bene di risolvere anzitutto la questione dell'articolo 49, che riguarda la materia, mentre nel caso dell'articolo 74 si tratta della procedura.

4ª COMMISSIONE (Difesa)

5ª RIUNIONE (18 novembre 1953)

PALERMO. Si potrebbe rinviare, come avevamo suggerito, la discussione dell'articolo 74, allo scopo di meglio studiare la questione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rinviare l'esame dell'articolo 74 significherebbe rinviare l'intero disegno di legge.

Il senatore Palermo nella precedente legislatura allorchè il disegno di legge venne in discussione in Aula presentò un emendamento tendente a restringere la portata dell'articolo unicamente agli ufficiali in servizio. Non so se intenda anche in questa sede proporre un analogo emendamento; tuttavia a mio parere non v'è dubbio che dobbiamo lasciare il riferimento anche alle norme che attengono alle infrazioni disciplinari degli ufficiali in congedo; è sufficiente, infatti, un solo obbligo in tale materia, riguardante l'ufficiale in congedo, per giustificare un simile richiamo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 74, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante di squadra navale o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso.

Se trattasi di ufficiale direttamente dipendente per l'impiego dal Capo di stato maggiore della difesa o dal Capo di stato maggiore della Forza armata cui l'ufficiale stesso appartiene o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la decisione di cui al comma precedente spetta, rispettivamente, agli anzidetti capi di stato maggiore o al comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Se trattasi di ufficiale generale o colonnello, o di grado corrispondente, o di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione cen-

trale militare o ad enti, comandi, reparti di altra Forza armata, o di più ufficiali coresponsabili della stessa Forza armata ma dipendenti da Enti o comandi militari diversi, la decisione è riservata al Ministro.

Quando siavi coresponsabilità tra ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o connessione tra i fatti ad essi ascritti, la decisione di sottoporre gli ufficiali ad inchiesta formale spetta al Ministro.

CADORNA, *relatore*. Il primo comma, a mio parere, va modificato, in conseguenza del fatto che sono state recentemente create delle nuove unità, ad esempio, dei Corpi di armata. Propongo, quindi, un emendamento nel senso che il primo comma sia così formulato: « La decisione di sottoporre l'ufficiale ad inchiesta formale spetta al comandante di corpo d'armata o al comandante di squadra navale o al comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, o al comandante militare territoriale o al comandante in capo del dipartimento militare marittimo o al comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o al comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 75 nel nuovo testo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il 2º, 3º e 4º comma dell'articolo 75. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati)

Metto ai voti l'articolo 75 nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 76.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi ufficiale:

ordinare direttamente una inchiesta formale;

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

avocare a sè il procedimento disciplinare già iniziato, purchè l'inchiesta formale non sia stata ancora ultimata.

Su questo articolo è stato presentato da parte del relatore un emendamento tendente a sopprimere le parole: «avocare a sè il procedimento disciplinare già iniziato, purchè l'inchiesta formale non sia stata ancora ultimata».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 76 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 77.

Le Autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 76, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba, o meno, essere inflitta una sanzione disciplinare o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito a consiglio di disciplina.

Ove le autorità militari di cui ai primi due commi dell'articolo 75 ritengano che all'ufficiale debba essere inflitta la sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado, ne fanno proposta al Ministro, il quale può anche deferire l'ufficiale a consiglio di disciplina.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Su questo articolo è stato presentato un nuovo testo del primo comma da parte del relatore, così formulato:

«Le autorità militari indicate ai primi due commi dell'articolo 75, e il Ministro nei casi preveduti dai commi terzo e quarto dello stesso articolo 75 e dall'articolo 76, decidono, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, se all'ufficiale debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 73 o se l'ufficiale medesimo debba essere deferito al consiglio di disciplina per l'eventuale perdita del grado per rimozione».

CADORNA, *relatore*. Si tratta di una precisazione che ritengo opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 77 nel testo del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo comma, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 77 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 78.

L'ufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto responsabile di atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale è sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sui sentimenti dell'onore e del dovere, se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

CADORNA, *relatore*. Su questo articolo, data la arcaicità della dizione, ho proposto un emendamento al secondo comma, il quale, pertanto, dovrebbe essere così modificato: «Il consiglio di disciplina, esaminati gli atti della inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado».

PALERMO. Al primo comma dell'articolo ho presentato, durante la discussione in Aula nella precedente legislatura un emendamento, inteso a sostituire alle parole: «atti presunti incompatibili con lo stato di ufficiale» le altre: «infrazioni alle norme di legge o regolamenti che disciplinano lo stato di ufficiale».

La presunzione, infatti, è cosa troppo difficile ad essere definitiva; ritengo, pertanto, che il suddetto emendamento, che ripropongo in questa sede, debba essere unanimemente accolto.

VACCARO. Faccio osservare che l'attuale dizione del primo comma dell'articolo 78 è pertinente: in un primo momento si presume, infatti, che si tratti di atti incompatibili con lo stato di ufficiale; successivamente il consiglio di disciplina procede ad un esame di tali atti ed accerta se la presunzione è fondata, o meno. Riteugo, quindi, che il primo comma dell'articolo non debba essere modificato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nella discussione in Aula, durante la precedente legislatura, fu proposto di sopprimere la parola « presunti » e il Senato fu quasi unanime nell'accettarne la soppressione: effettivamente si tratta di una parola pleonastica, che può dar adito al sospetto che non si tratti di atti in concreto incompatibili con lo stato di ufficiale, ma che basti un semplice dubbio sulla presunzione per sottoporre l'ufficiale a consiglio di disciplina.

PALERMO. Ma tali atti incompatibili quali sono ?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo approvato la dizione: « attività moralmente incompatibili con lo stato di ufficiale », e la Commissione è stata unanime nel ritenere che il metro per giudicare delle incompatibilità fosse costituito dallo stato di ufficiale.

PALERMO. Qui si tratta di un caso diverso: là ci riferivamo unicamente alle attività che l'ufficiale svolgeva; qui, invece, si tratta di tutti gli atti che non sono comunque definiti, ma che, nondimeno, vengono definiti attraverso la insoddisfacente dizione di incompatibilità con lo stato di ufficiale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ci si riferisce ai casi in cui sia stata ritenuta necessaria l'inchiesta formale.

Deve esistere un criterio per passare dalla fase di inchiesta formale alla fase di consiglio di disciplina. Si tratta di apprezzamenti che bisogna lasciare alla discrezionalità, perchè in sostanza non è il Ministro a decidere. Non è possibile precisare i casi in cui l'inchiesta formale sembri suscettibile di un ulteriore giudizio da parte del Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. L'inchiesta formale è una vera e propria istruttoria perchè comporta un elenco completo di tutte le testimonianze, quelle richieste dall'interessato e quelle fornite d'ufficio; inoltre l'interessato può chiedere dei confronti, e via dicendo.

PALERMO. L'inchiesta formale perviene, dunque, a delle conclusioni. Ora, a mio modo di vedere, le conclusioni non possono limitarsi a dichiarare alcuni atti incompatibili con lo stato di ufficiale: debbono aver accertato infrazioni alle norme di legge o al Regolamento; in caso contrario, entriamo nell'arbitrio. Gli accertamenti ottenuti dall'inchiesta debbono essere vagliati e sottoposti al giudizio del consiglio di disciplina; ma a questo punto, evidentemente, non si tratta più di « atti incompatibili », sebbene di atti definiti, i quali non sono più allo stato di nebulose, ma debbono essere ben chiariti e debbono avere un esplicito richiamo, a mio modo di vedere, o a norme di legge che sono state violate o a regolamenti che disciplinano lo stato degli ufficiali, che sono stati pur essi violati. Insomma, mentre la dizione « atto incompatibile con lo stato di ufficiale » può essere più o meno giusta per quanto si riferisce all'inchiesta formale, non è più idonea a definire le conclusioni di tale inchiesta.

PRESIDENTE. Ma è il Ministro che perviene alle conclusioni e non l'inchiesta formale, la quale è soltanto una specie di istruttoria, che notoriamente non conclude se non con proposte, i cui risultati vengono trasmessi all'esame discrezionale del Ministro che decide.

TADDEI. Il primo comma dell'articolo 78 potrebbe essere modificato nel modo seguente: « L'ufficiale che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, sia ritenuto passibile delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 73, lettera c), è sottoposto ad un consiglio di disciplina ». Infatti, le sanzioni disciplinari di stato sono quelle previste dall'articolo 73, e per esse l'ufficiale deve essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina. In tal modo mi sembra che potrebbe essere rimossa ogni difficoltà.

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 78 nel nuovo testo proposto dal senatore Taddei.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sul secondo comma è stato dianzi presentato un emendamento da parte del relatore, tendente a sopprimere le parole: « basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sui sentimenti dell'onore e del dovere »

PALERMO Sostituirei tali parole con le altre: « in base alle risultanze del procedimento ».

Fino ad oggi è invalsa l'abitudine di giudicare gli ufficiali in base alle leggi dell'onore che sono, in definitiva, concetti astratti; ma l'importante è di vincolare i giudici alla responsabilità del giudizio, che non deve essere emesso in base a concetti astratti, ma in relazione alla risultanza degli atti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il secondo comma dell'articolo 78 nel testo proposto dal relatore: « Il Consiglio di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese dell'interessato, dichiara se l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 78 nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 79.

Il Consiglio di disciplina è formato di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando:

a) per gli ufficiali generali o colonnelli o ufficiali di grado corrispondente, dal Ministro;

b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo

autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante di squadra navale o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o di residenza, in caso diverso. Se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio.

Se si tratti di più giudicandi, della stessa o di diverse Forze armate il consiglio è formato in relazione all'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Nei casi previsti dall'articolo 76 e dall'articolo 77, secondo comma, il consiglio è formato da uno dei comandanti militari indicati alla precedente lettera b), designato dal Ministro.

PALERMO. A mio avviso un Consiglio di disciplina i cui giudici siano nominati dal Ministro di volta in volta non può dare sicure garanzie di imparzialità e di obiettività. Credo che sia più opportuno che la nomina avvenga mediante estrazione a sorte. Se, per ipotesi, un futuro Ministro della difesa volesse liberarsi di un ufficiale che gli dà fastidio, potrebbe farlo facilmente qualora spettasse a lui la nomina dei membri del Consiglio di disciplina. Tale inconveniente può essere, invece, evitato mediante il sorteggio che garantisce che il consiglio non sarà mai formato con criteri parziali e preconetti. Si dovrebbe, insomma, ricorrere allo stesso criterio con cui vengono nominati i giurati.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei osservare che ricorrendo al sorteggio potrebbe venir fuori dall'urna un ufficiale superiore che è già impegnato in un comando o si trova in alto mare. Si tratta, pertanto, di difficoltà pratiche, di cui bisogna tener conto.

Escludo, poi, che possa esserci un Ministro, sia nel presente che nel futuro, il quale possa

4^a COMMISSIONE (Difesa)5^a RIUNIONE (18 novembre 1953)

perseguire un ufficiale formando un Consiglio di disciplina a lui ostile. Ma anche se questa ipotesi si verificasse, il giudizio è garantito dal controllo del Consiglio di Stato, senza parlare dei freni costituiti dalla pubblica opinione.

Debbo, infine, far presente che in tutte le Amministrazioni i membri del Consiglio di disciplina sono nominati dal Ministro. Qualora venisse apportata la modificazione suggerita dal senatore Palermo, si verrebbe a creare una breccia nell'ordinamento giuridico italiano. Si tratterebbe, inoltre, di una presunzione di diffidenza nei riguardi del Ministro della difesa. Pregherei, perciò, il senatore Palermo di non insistere nel suo punto di vista.

CADORNA, *relatore*. Ho visto commettere molte ingiustizie; ma, ammettendo che queste cose non debbano più accadere per l'avvenire, faccio un atto di fede in omaggio a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario e perciò mi pronuncio contro il punto di vista espresso del senatore Palermo.

MESSE. Ricordo che l'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina ha facoltà di respingere uno o due giudici sui cinque membri del Consiglio stesso, perciò mi pare che egli sia abbastanza garantito. Inoltre, a mio avviso, non si può fare una eccezione nei riguardi del Ministero della difesa, in confronto a quanto accade, invece, per tutti gli altri Ministeri.

PALERMO. Non insisto nel punto di vista da me prospettato.

CADORNA, *relatore*. Propongo che, in analogia con la modifica apportata all'articolo 75, il punto b) dell'articolo 79 sia così modificato: « b) per gli ufficiali di altro grado, dal comandante di corpo d'armata o dal comandante di squadra navale o dal comandante di unità corrispondente dell'Aeronautica da cui l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego, o dal comandante militare territoriale o dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo o dal comandante militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico o dal comandante della zona aerea territoriale da cui l'ufficiale dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o

di residenza, in caso diverso se l'ufficiale dipende direttamente per l'impiego dal capo di stato maggiore della Difesa o dal capo di stato maggiore della propria Forza armata o dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o se l'ufficiale è assegnato per l'impiego all'amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra Forza armata, il consiglio di disciplina è formato dal comandante militare della stessa Forza armata dell'ufficiale, nella cui giurisdizione questi presta servizio ».

PRESIDENTE Metto ai voti il punto b) nella nuova dizione proposta dal relatore (*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 79 con la modifica apportata. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (*È approvato*).

Art. 80.

Il Consiglio di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, qualora il giudicando sia tenente colonnello o abbia grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente. Funziona da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

L'arma, il corpo, il ruolo, il servizio, cui devono appartenere gli ufficiali che costituiscono il consiglio di disciplina in relazione all'arma, corpo, ruolo o servizio di appartenenza dell'ufficiale da giudicare, sono indicati nella tabella numero 5 annessa alla presente legge.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 19,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.